DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Art. 24

Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci

E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.

Versione in vigore dal 2 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale
Estremi	Legge 27 marzo 2001, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-modificative-e-integrative-alla-normativa-che-disciplina/art-24-obbligo-di-apposizione-del-prezzo-sulle-confezioni-di-fitofarmaci

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it